

Corte di Cassazione Sezione 2 civile
Sentenza 08.08.1985, n. 4394

Massima

redazionale

IGIENE E SANITÀ - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE - DOVERE DI INFORMAZIONE NEL CAMPO DELLA CHIRURGIA ESTETICA

Il professionista ha il dovere di informare anche sulle eventuali ragioni che possono rendere inutile la sua prestazione in relazione al risultato; in particolare, per il chirurgo estetico detto dovere comprende, oltre alla prospettazione dei possibili rischi del trattamento suggerito, anche la effettiva conseguibilità o meno del miglioramento estetico desiderato dal cliente in relazione alle esigenze della sua vita professionale e di relazione. Il dovere d'informazione gravante sul chirurgo estetico ha contenuto più ampio rispetto al corrispondente dovere a carico del terapeuta, in quanto deve essere esteso alla possibilità di conseguire un miglioramento effettivo dell'aspetto fisico, che si ripercuota favorevolmente nella vita professionale e in quella di relazione.